

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI  
REVISIONE DELLO STATUTO**

**Art. 1 Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si compone di 278 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	21 Delegati
Lega Pro	60 Delegati
LND	90 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio federale.
3. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,09
21 Delegati LNP Serie B	1,23
60 Delegati Lega Pro	1,46
90 Delegati LND	1,95

52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

## **Art. 2 Costituzione dell'Assemblea**

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.  
Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La Corte di Giustizia Federale, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

## **Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori**

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.
3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea.

## **Art. 4 Emendamenti**

1. Il Presidente pone in votazione:
  - a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega o Componente tecnica. Tali emendamenti devono essere depositati fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Federale. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, alle Componenti tecniche e al Presidente Federale.
  - b) gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Presidente Federale nonché, d'intesa tra loro, dalle Leghe e Componenti tecniche. Tali

emendamenti devono essere comunque presentati prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.

- c) la proposta di Statuto predisposta dal Consiglio Federale.
  
- 2. I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Presidente Federale, o persona da lui delegata, ha diritto di replica.

### **Art. 5 Ordine delle votazioni**

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

### **Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio**

1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

### **Art. 7 Maggioranza deliberativa**

In conformità all'art. 37 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea.

### **Art. 8 Coordinamento formale**

L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

## **Art. 9 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari.